

6097

Polizza Fideiussoria

AGENZIA

GENOVA

1 003 00000 153350641

COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	REG. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICIB (TIPO E NUMERO)
41969	22	96	182937581		6097		2022		0	0	

EFFETTO POLIZZA	SCADENZA POLIZZA	SCADENZA PRIMA RATA	CODICE RATEAZIONE	DATA EMISSIONE	SCADENZA VINCOLO
31/01/2022	31/01/2029	31/01/2029	8	04/01/2022	

CONTRAENTE	CODICI TIPO CLIENTE	CONV. PR. PRODUTT	ZONA	CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE
LIGUROI SRL	55599			03192070104

INDIRIZZO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV. RISCHIO
VIA BARTOLOMEO PARODI 153/A	16014	CERANESI GE	GE

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA
		2.478,22	309,78	2.788,00

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE

POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)	POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)	RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)	RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)

COASSICURAZIONE	QUOTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI %	CODICE	QUOTA %								
DELEGA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI											

DELEGA ALTRUI	DELEGATARIA	CONVENZIONE	COD. CONV.	COD. PAG.
				921

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO

RISERVATO ALLA COMPAGNIA	TIPO CONTR.	TIPOBENEF.	N. AUTORIZZAZIONE	COOBBL.	DIFIDO/DI POL.	N. COOBBL.	TIPO COOBBL.
	5	3		NO	NO		U50034

LA PRESENTE POLIZZA, INTEGRATA DAGLI UNITI INTERCALARI DI N. _____ PAGINE, CONTENENTI L'ESATTA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE GARANTITA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

L'INCARICATO

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA AD USO AMMINISTRATIVO (RISERVATO ALLA COMPAGNIA)			
Valgono comunque in caso di difformità quelli risultanti negli uniti intercalari			
ASSICURATO/BENEFICIARIO			
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA			
CAUSALE DELLA GARANZIA			
UBIC. RISCHIO			
RM			
DESCRIZIONE			
(VEDERE ALLEGATO)			
SOMMA ASSICURATA IN EURO	COD. RISCHIOTASSO %	SOMMA ASSICURATA	PREMIO TASSABILE
(IN LETTERE)	13602 1,333	185.924,48	2.478,37
centottantacinquemilanovecentoventiquattro/48			

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

ASSICURATO

IL CONTRAENTE

NUMERO POLIZZA	1/41969/96/182937581	CODICE SUBAGENZIA	22
AGENZIA	GENOVA		

Contraente/Assicurato *LIGUROIL SRL*
Domicilio *VIA BARTOLOMEO PARODI, 153/A - 16014 CERANESI - GE*
Partita IVA *03192070104*

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

premessso

- che la Ditta LIGUROIL SRL, con sede in Ceranesi (GE) – Via Bartolomeo Parodi, 153/A codice fiscale n. 03192070104 (in seguito denominata "Contraente"), intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 , classe D , di cui all'art. 3 del Decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999 e s.m.i.;
- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152/06, in conseguenza dell'attività svolta;

ciò premesso

la sottoscritta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata "Società"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - il quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero della Transizione Ecologica, Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato "Beneficiario"), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di €. 185.924,48 (Euro Centottantacinquemilanovecentoventiquattro/48), secondo quanto previsto per la categoria 5, classe D, di appartenenza del Contraente medesimo, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999 e s.m.i., a garanzia delle somme dovute per:

- operazioni di smaltimento rifiuti;
- bonifica;
- ripristino di installazioni e delle aree contaminate;
- risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del DLgs. 152/06 del 03 aprile 2006, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dal Contraente nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che il Contraente e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Beneficiario stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del DLgs. 152/06 del 03 aprile 2006, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione del Contraente nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia, e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Beneficiario, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

Art. 3 - Durata della garanzia - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata della iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Beneficiario può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art.2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

NUMERO POLIZZA	I/41969/96/182937581	
AGENZIA	GENOVA	CODICE SUBAGENZIA 22

Art. 4 - Facoltà di recesso - La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Beneficiario e al Contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Beneficiario può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente non potranno essere opposti al Beneficiario.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e il Contraente non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, il Beneficiario - con richiesta motivata inviata anche al Contraente, - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso al Contraente che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152/06, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c..

Art. 8 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

In caso di controversia fra la Società ed il Beneficiario, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 10 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà al Contraente il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, imposte e tasse escluse, fermo l'ulteriore periodo di 2 anni di cui all'art. 3, primo comma.

Art. 11 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Controgaranzia - Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

b) liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda, scissione, fusione o modifiche nella compagine sociale del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dalla premessa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente

6097

Allegato a polizza

NUMERO POLIZZA	I/41969/96/182937581	CODICE SUBAGENZIA	22
AGENZIA	GENOVA		

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 4 – Recesso; Art. 6 – Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; Art. 11 – Rivalsa; Art. 12 – Controgaranzia

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

6097

Polizza Fideiussoria

AGENZIA GENOVA										1 003 00000 153350641			
COD AG	COD SUBAG	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH AG	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	REG. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)		
41969	22	96	182937581		6097		2022		0	0			
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO			
31/01/2022		31/01/2029		31/01/2029		8 PREMIO UNICO		04/01/2022					
CONTRAENTE				CODICI TIPO CLIENTE		CONV.PR.PRODUTT.		ZONA		CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE			
LIGUROIIL SRL				55599						03192070104			
INDIRIZZO				C.A.P.		LOCALITÀ		PROV. RISCHIO					
VIA BARTOLOMEO PARODI 153/A				16014		CERANESI GE		GE					
PREMI													
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA					
				2.478,22		309,78		2.788,00					
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE			COMBINAZIONE		
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)		POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)		RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)						
COASSICURAZIONE		QUOTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	
DELEGA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI		QUOTA DELLE COASSICURATRICI											
DELEGA ALTRIUI		DELEGATARIA	CONVENZIONE			COD. CONV.		COD. PAG.					
								921					
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (NO PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO)													
RISERVATO ALLA COMPAGNIA		TIPO CONTR.	TIPOBENEF.	N. AUTORIZZAZIONE	COOBBL.: DIFIDO/DI POL.	N. COOBBL.	TIPO COOBBL.						
		5	3		NO	NO		U50034					

LA PRESENTE POLIZZA, INTEGRATA DAGLI UNITI INTERCALARI DI N. _____ PAGINE, CONTENENTI L'ESATTA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE GARANTITA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

L'INCARICATO

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA AD USO AMMINISTRATIVO (RISERVATO ALLA COMPAGNIA)			
Valgono comunque in caso di difformità quelli risultanti negli uniti intercalari			
<u>ASSICURATO/BENEFICIARIO</u>			
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA			
CAUSALE DELLA GARANZIA			
UBIC. RISCHIO			
RM			
DESCRIZIONE			
(VEDERE ALLEGATO)			
SOMMA ASSICURATA IN EURO		COD. RISCHIOTASSO %	SOMMA ASSICURATA
(IN LETTERE)		13602 1,333	185.924,48
centoottantacinquemilanovecentoventiquattro/48			PREMIO TASSABILE
			2.478,37

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

ASSICURATO

IL CONTRAENTE

NUMERO POLIZZA 1/41969/96/182937581
AGENZIA GENOVA CODICE SUBAGENZIA 22

Contraente/Assicurato *LIGUROIL SRL*
Domicilio *VIA BARTOLOMEO PARODI, 153/A - 16014 CERANESI - GE*
Partita IVA *03192070104*

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

premessi

- che la Ditta LIGUROIL SRL, con sede in Ceranesi (GE) – Via Bartolomeo Parodi, 153/A codice fiscale n. 03192070104 (in seguito denominata "Contraente"), intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 , classe D , di cui all'art. 3 del Decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999 e s.m.i.;
- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152/06, in conseguenza dell'attività svolta;

ciò premesso

la sottoscritta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata "Società"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero della Transizione Ecologica, Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato "Beneficiario"), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di €. 185.924,48 (Euro Centottantacinquemilanovecentoventiquattro/48), secondo quanto previsto per la categoria 5, classe D, di appartenenza del Contraente medesimo, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999 e s.m.i., a garanzia delle somme dovute per:

- operazioni di smaltimento rifiuti;
- bonifica;
- ripristino di installazioni e delle aree contaminate;
- risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del DLgs. 152/06 del 03 aprile 2006, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dal Contraente nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che il Contraente e suoi obbligati solidali ai sensi di legge sono tenuti a corrispondere al Beneficiario stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del DLgs. 152/06 del 03 aprile 2006, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione del Contraente nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia, e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Beneficiario, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

Art. 3 - Durata della garanzia - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata della iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Beneficiario può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art.2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

NUMERO POLIZZA	I/41969/96/182937581		
AGENZIA	GENOVA	CODICE SUBAGENZIA	22

Art. 4 - Facoltà di recesso - La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Beneficiario e al Contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Beneficiario può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente non potranno essere opposti al Beneficiario.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e il Contraente non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, il Beneficiario - con richiesta motivata inviata anche al Contraente, - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso al Contraente che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152/06, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c..

Art. 8 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

In caso di controversia fra la Società ed il Beneficiario, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 10 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà al Contraente il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, imposte e tasse escluse, fermo l'ulteriore periodo di 2 anni di cui all'art. 3, primo comma.

Art. 11 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Controgaranzia - Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda, scissione, fusione o modifiche nella compagine sociale del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dalla premessa.

6097

Allegato a polizza

NUMERO POLIZZA	1/41969/96/182937581	CODICE SUBAGENZIA	22
AGENZIA	GENOVA		

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 4 – Recesso; Art. 6 – Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; Art. 11 – Rivalsa; Art. 12 – Controgaranzia

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

6097

Polizza Fideiussoria

AGENZIA GENOVA										1 003 00000 153350641			
COD AG	COD SUBAG	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	REG. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)		
41969	22	96	182937581		6097		2022		0	0			
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO			
31/01/2022		31/01/2029		31/01/2029		8 PREMIO UNICO		04/01/2022					
CONTRAENTE				CODICI TIPO CLIENTE		CONV.PR.PRODUTT.		ZONA		CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE			
LIGUROIL SRL				55599						03192070104			
INDIRIZZO				C.A.P.		LOCALITÀ		PROV. RISCHIO					
VIA BARTOLOMEO PARODI 153/A				16014		CERANESI GE		GE					

PREMI													
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA					
				2.478,22		309,78		2.788,00					
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE			COMBINAZIONE		
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)				
COASSICURAZIONE		QUOTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI %		CODICE QUOTA %		CODICE QUOTA %		CODICE QUOTA %		CODICE QUOTA %		CODICE QUOTA %	
DELEGA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI		QUOTA DELLE COASSICURATRICI											
DELEGA ALTRI/III		DELEGATARIA		CONVENZIONE		COD. CONV.		COD. PAG.		921			
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (BO PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO)													
RISERVATO ALLA COMPAGNIA			TIPO CONTR.	TIPOBENEF.	N. AUTORIZZAZIONE	COOBBL.: DIFIDO/DI POL.	N. COOBBL.	TIPO COOBBL.	U50034				
			5	3		NO	NO						

LA PRESENTE POLIZZA, INTEGRATA DAGLI UNITI INTERCALARI DI N. _____ PAGINE, CONTENENTI L'ESATTA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE GARANTITA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

L'INCARICATO

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA AD USO AMMINISTRATIVO (RISERVATO ALLA COMPAGNIA)			
Valgono comunque in caso di difformità quelli risultanti negli uniti intercalari			
ASSICURATO/BENEFICIARIO			
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA			
CAUSALE DELLA GARANZIA			
UBIC. RISCHIO			
RM			
DESCRIZIONE			
(VEDERE ALLEGATO)			
SOMMA ASSICURATA IN EURO		COD. RISCHIOTASSO %	SOMMA ASSICURATA
(IN LETTERE)		13602	1,333
centoottantacinquemilanovecentoventiquattro/48		185.924,48	PREMIO TASSABILE
			2.478,37

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

ASSICURATO

IL CONTRAENTE

NUMERO POLIZZA	1/41969/96/182937581		
AGENZIA	GENOVA	CODICE SUBAGENZIA	22

Contraente/Assicurato *LIGUROIL SRL*
Domicilio *VIA BARTOLOMEO PARODI, 153/A - 16014 CERANESI - GE*
Partita IVA *03192070104*

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

premessi

- che la Ditta LIGUROIL SRL, con sede in Ceranesi (GE) – Via Bartolomeo Parodi, 153/A codice fiscale n. 03192070104 (in seguito denominata "Contraente"), intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 , classe D , di cui all'art. 3 del Decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999 e s.m.i.;
- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152/06, in conseguenza dell'attività svolta;

ciò premesso

la sottoscritta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata "Società"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero della Transizione Ecologica, Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato "Beneficiario"), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di €. 185.924,48 (Euro Centottantacinquemilanovecentoventiquattro/48), secondo quanto previsto per la categoria 5, classe D, di appartenenza del Contraente medesimo, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999 e s.m.i., a garanzia delle somme dovute per:

- operazioni di smaltimento rifiuti;
- bonifica;
- ripristino di installazioni e delle aree contaminate;
- risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del DLgs. 152/06 del 03 aprile 2006, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dal Contraente nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che il Contraente e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Beneficiario stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del DLgs. 152/06 del 03 aprile 2006, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione del Contraente nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia, e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Beneficiario, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

Art. 3 - Durata della garanzia - La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata della iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Beneficiario può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art.2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

NUMERO POLIZZA	I/41969/96/182937581	
AGENZIA	GENOVA	CODICE SUBAGENZIA 22

Art. 4 - Facoltà di recesso - La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Beneficiario e al Contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Beneficiario può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente non potranno essere opposti al Beneficiario.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e il Contraente non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, il Beneficiario - con richiesta motivata inviata anche al Contraente, - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso al Contraente che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152/06, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c..

Art. 8 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

In caso di controversia fra la Società ed il Beneficiario, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 10 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà al Contraente il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, imposte e tasse escluse, fermo l'ulteriore periodo di 2 anni di cui all'art. 3, primo comma.

Art. 11 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Controgaranzia - Il Contraente, su richiesta della Società è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d'azienda, scissione, fusione o modifiche nella compagine sociale del Contraente.

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale risultante dalla premessa.

Allegato a polizza

NUMERO POLIZZA	1/41969/96/182937581		
AGENZIA	GENOVA	CODICE SUBAGENZIA	22

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 4 – Recesso; Art. 6 – Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; Art. 11 – Rivalsa; Art. 12 – Controgaranzia

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente
